

RASSEGNA DELL'ESECUZIONE FORZATA

Anno II

1/2020



Edizioni Scientifiche Italiane

Rassegna dell'esecuzione forzata

Rivista trimestrale

Direttori

Romano Vaccarella - Bruno Sassani - Bruno Capponi

Comitato Scientifico

Giampiero Balena, Giuseppina Luciana Barreca, Salvatore Boccagna, Loïc Cadiet (Paris Panthéon-Sorbonne), Augusto Chizzini, Ernesto Fabiani, Enrico Gabrielli, Mariacarla Giorgetti, Stefan Huber (Tübingen), Anne Leborgne (Aix-Marseille), Francesco Paolo Luiso, Salvatore Mazzamuto, Elena Merlin, Giuseppe Miccolis, Massimo Montanari, Girolamo Monteleone, Renato Oriani, Achille Saletti, Óscar Andrés Silva Álvarez (Valparaíso), Fabio Santangeli, Alfredo Storto, Michele Tamponi, Enzo Vullo

Coordinatore

Roberta Tiscini

Comitato per la valutazione

Ferruccio Auletta, Gian Paolo Califano, Remo Caponi, Claudio Cecchella, Sergio Chiarloni, Michele Comastri, Ulisse Corea, Domenico Dalfino, Marco De Cristofaro, Clarice Delle Donne, Angelo Danilo De Santis, Andrea Giussani, Roberto Martino, Antonio Maria Marzocco, Aniello Merone, Juan Montero Aroca (Valencia), Alessandro Motto, Andrea Panzarola, Giuseppe Trisorio Liuzzi

Capo Redattore

Gabriella Tota

Comitato di redazione

Massimiliana Battagliese, Valentina Bertoldi, Alessio Bonafine, Ennio Cavuoto, Massimo Cirulli, Vincenzo De Carolis, Luigi De Propris, Barbara Desantis, Arianna Di Bernardo, Alessandro Fabbi, Marco Farina, Pasqualina Farina, Rosaria Giordano, Piergiuseppe Lai, Paola Licci, Daniela Longo, Mario Montanaro, Giulia Mazzaferro, Giulio Nardo, Chiara Petrillo, Monica Pilloni, Francesco Porcari, Pasquale Pucciariello, Sergio Rossetti, Giuseppe Santagada, Fabio Valerini, Francesco Vigorito, Ignazio Zingales

Segretaria di redazione

Giuseppina Fanelli

Hanno collaborato a questo fascicolo

B. CAPPONI, ord. dir. proc. civ. Univ. Roma Luiss «Guido Carli»; M. CIRULLI, straord. dir. esec. civ. Univ. «Pegaso»; U. COREA, ass. dir. proc. civ. Univ. Catanzaro; L. DE PROPRI, avvocato, dottore di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; P. DE VIVO, dottore in giurisprudenza; E. FABIANI, ord. dir. proc. civ. Univ. Sannio; G. FANELLI, assegnista di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma Luiss «Guido Carli»; M. FARINA, avvocato, dottore di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; A. GIUSSANI, ord. dir. proc. civ. Univ. Urbino «Carlo Bo»; M.L. GUARNIERI, avvocato, dottore di ricerca dir. proc. civ. Univ. Catanzaro; M. MAGLIULO, dottore di ricerca tutela giur. dei diritti Univ. Roma «Tor Vergata»; Giov. MICCOLIS, dottore in giurisprudenza; G. MICILLO, avvocato; G. MONTELEONE, ord. dir. proc. civ. Univ. Palermo; L. PICCOLO, dottore, Ufficio Studi Cons. nazionale notariato; P. PUCCIARIELLO, avvocato dello stato, dottore di ricerca tutela giur. dei diritti Univ. Roma «Tor Vergata»; S. ROSSETTI, magistrato; G. SANTAGADA, avvocato, dottore di ricerca arb. Univ. Roma Luiss «Guido Carli»; B. SASSANI, ord. dir. proc. civ. Univ. Roma «Tor Vergata»; S. SCIRPO, magistrato; R. SICILIANO, avvocato, dottorando di ricerca Univ. Roma «Sapienza»; G. TOTA, ric. dir. proc. civ. Univ. Roma «Unitelma Sapienza»; R. VACCARELLA, ord. emerito dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; I. ZINGALES, ass. dir. proc. civ. Univ. Catania

I contributi pubblicati in questo fascicolo sono stati sottoposti a procedure esterne di revisione tra pari secondo il metodo del *double blind peer review*.

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 16 del 9 aprile 2019

Responsabile: Romano Vaccarella

Periodico esonerato da B.A.M., art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6 ottobre 1978.

INDICE DEL FASCICOLO

1/2020 (gennaio-marzo)

<i>Editoriale a cura dei direttori</i>	1
----------------------------------------	---

DOTTRINA

B. CAPPONI, <i>Noterelle su azione surrogatoria ed esecuzione forzata</i>	7
L. PICCOLO, <i>Alienazioni immobiliari nella procedura concorsuale al di fuori delle ordinarie modalità competitive: transazione e subentro nel contratto preliminare</i>	27
G. VALLONE, <i>Novità in tema di responsabilità e garanzia patrimoniale</i>	75

DIBATTITI

<i>A più voci sulla sopravvenuta esecutorietà del titolo esecutivo negoziale per lex nova (note a Cass., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5823), con i contributi di</i>	95
P.G. ATTANASIO	100
B. CAPPONI	117
A. CELOTTO	127
B. SASSANI	131
A. PANZAROLA	133
F. AULETTA	145

NOTE A SENTENZA

A. DI BERNARDO, <i>Modifica dell'astreinte in ottemperanza: l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato detta le istruzioni per l'uso (nota a Cons. Stato, ad. plen., 9 maggio 2019, n. 7)</i>	149
<i>Postilla di A. STORTO, Piccole note a margine dell'Adunanza Plenaria 9 maggio 2019, n. 7</i>	187
G. TOSCHES, <i>La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento come causa di estinzione atipica ed insanabile del processo esecutivo immobiliare [nota a Trib. Palermo (ord.) 20 dicembre 2017]</i>	195
V. DE CAROLIS, <i>Il «novellato» ordine di liberazione dell'immobile pi-</i>	

<i>ignorato e la disciplina di diritto transitorio: il difficile «interregno» tra le due discipline [nota a Trib. Siracusa (ord.) 3 settembre 2019]</i>	211
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

NOVITÀ LEGISLATIVE

a cura di Bruno Capponi	229
-------------------------	-----

OSSERVATORIO

Procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza

a cura di Ulisse Corea e Marco Farina

Cass. 30 settembre 2019, n. 24441	243
Cass. s.u. 24 dicembre 2019, n. 34447	245
Cass. 9 gennaio 2020, n. 219	248
Cass. (ord.) 15 gennaio 2020, n. 734	250

*Espropriazione forzata dei beni in comunione legale per debiti di un
solo coniuge*

a cura di Ruggero Siciliano

Cass. (ord.) 24 gennaio 2019, n. 2047	253
Cass. 12 luglio 2019, n. 18771	255
Trib. Viterbo (ord.) 10 ottobre 2019	259

Giurisprudenza di merito

a cura di Alessia D'Addazio, Biagio Limongi e Margherita Pagnotta

Trib. Milano (ord.) 1° agosto 2019	261
Trib. Velletri 14 ottobre 2019, n. 1761	263
Trib. Termini Imerese 30 ottobre 2019	264
Trib. Roma (ord.) 18 novembre 2019	266
Trib. Napoli Nord 9 dicembre 2019	267

**ESPROPRIAZIONE FORZATA DI BENI
IN COMUNIONE LEGALE
PER DEBITI DI UN SOLO CONIUGE**
a cura di Ruggero Siciliano

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II, ordinanza del 24 gennaio 2019, n. 2047;
PRES. MANNA; EST. FORTUNATO; A. F. – V.

Famiglia – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale tra coniugi – Natura – Comunione senza quote – Espropriazione di un bene comune per crediti personali di uno solo dei coniugi – Conseguenze – Fondamento – Fattispecie.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la res nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che non era consentito al giudice di disporre la separazione, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., della quota spettante al coniuge comproprietario non debitore, né circoscrivere la vendita ad una porzione del tutto, poiché si doveva, invece, procedere ex art. 720 c.c. alla vendita o all'attribuzione dell'intero complesso, costituendo esso una singola unità immobiliare in comunione, nel caso in esame non comodamente divisibile). (massima ufficiale).

Un creditore eseguiva un pignoramento immobiliare su un fabbricato di civile abitazione, un rustico ed un terreno siti in Castiglione d'Adda, tutti di proprietà dell'erede, coniugato in regime di comunione legale, del suo debitore originario.

I debitori esecutati proponevano opposizione all'esecuzione deducendo l'impignorabilità dei beni immobili, sia perché il debito non era stato contratto nell'interesse della famiglia e sia perché il creditore, inoltre, non aveva preventivamente escusso i beni personali del debitore.

Gli opposenti chiedevano inoltre di ridurre il pignoramento al rustico ed al terreno.

Il giudice dell'esecuzione procedeva alla divisione degli immobili e disponeva lo scioglimento della comunione ordinando la vendita dell'intero asse immobiliare.

I debitori eseguiti proponevano in seguito appello avanti la corte distrettuale di Milano che confermava integralmente la decisione di primo grado. In particolare la corte di appello milanese escludeva che nel giudizio di divisione potessero trovare ingresso le eccezioni d'impignorabilità della quota, di preventiva escussione dei beni personali del debitore originario e la richiesta di riduzione del pignoramento.

I coniugi eseguiti ricorrevano così in cassazione, lamentando tra i vari motivi di ricorso una violazione degli artt. 600, 601 c.p.c. e dell'art. 720 c.c. poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la separazione della quota appartenente al comproprietario non debitore tra di essi.

La Corte di cassazione, con il provvedimento in rassegna, dichiara infondato il motivo che si esamina e rigetta il ricorso. I giudici di legittimità osservano che gli immobili rientrano nella comunione legale tra i coniugi e rilevano che quanto dedotto dai ricorrenti è in contrasto con il principio secondo cui la comunione legale è una comunione senza quote ed al suo interno non possono individuarsi di distinte.

Alla luce del suddetto principio, ad avviso della corte, il diritto di ciascun coniuge riguardava ogni singolo bene del complesso immobiliare nella sua interezza.

La corte di cassazione richiama in punto di diritto quanto dalla stessa enunciato a sezioni unite con la sentenza del 14 marzo 2013, n. 6575 (in *Riv. dir. proc.* 2014, 790, con nota di PILLONI, *L'espropriazione «integrale» dei beni del coniuge in regime di comunione legale*; in *Foro it.*, 2013, I, 3274, con nota di ACONE e LOMBARDI, *Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi; un passo avanti ed uno indietro della Corte di cassazione*; in *Riv. esec. forz.*, 2014, 563, con nota di G. SANTAGADA, *Espropriazione forzata dei beni della comunione legale per debiti personali*; in *Nuova giur. civ.*, 2013, 663, con nota di COSTA, *Responsabilità della comunione per i debiti personali dei coniugi: ancora non chiaro il concetto di quota*) affermando che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la *res* nella sua interezza e non per la metà o per una quota. Sulla scorta del suddetto principio

ne consegue che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore.

La scelta operata dalla corte muove dal presupposto acquisito dalla sentenza delle sezioni unite, secondo cui la quota è elemento della proprietà non strutturale, ma funzionale, ragion per cui nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dell'intero bene, ma non di disporre della singola quota.

Nel caso in esame la corte di cassazione rileva, pertanto, come non fosse possibile per il giudice del merito separare le quote spettanti ai due coniugi ai sensi dell'art. 600 c.p.c., né circoscrivere la vendita ad una sola porzione dell'unità immobiliare.

Si segnala che anche la dottrina si è interrogata sui limiti derivanti dall'applicabilità in simili fattispecie dell'espropriazione di beni indivisi e dell'espropriazione contro il terzo proprietario (cfr. LOMBARDI, *L'espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge*, Torino, 2019; TISCINI, *Espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge: lo stato dell'arte*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 89, ACONE, *L'espropriazione dei beni della comunione coniugale per i debiti personali di uno dei coniugi*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1417) mettendone in luce le possibili incompatibilità con la natura della comunione legale quale comunione senza quote.

La scelta attuata dalla corte nella sentenza in esame, inoltre, oltre ad essere in linea con quanto dalla stessa affermato nel 2013 attraverso la pronuncia a sezioni unite sopra menzionata, è conforme al principio enunciato dalla corte costituzionale con la sentenza del 17 marzo 1988, n. 311 (in *Foro it.*, 1990, I, 2146; in *Giust. civ.*, 1988, I, 1388; in *Nuova giur. civ.*, 1988, I, 561).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I, sentenza del 12 luglio 2019, n. 18771; PRES. DIDONE; EST. NAZZICONE; M.L., S.M. – FALLIMENTO SIROX S.R.L.

Espropriazione forzata – Espropriazione del bene per crediti personali di un coniuge – Famiglia – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale – Conseguenze.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la

metà, con scioglimento della comunione limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (massima non ufficiale).

La Corte di appello di Catania ha condannato l'amministratore di una società di capitali sottoposta a procedura fallimentare al pagamento in favore del fallimento medesimo di una somma a titolo di risarcimento del danno per *mala gestio*.

Il giudice di appello ha ritenuto fondata l'azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dall'amministratore e dal suo coniuge, dichiarandone l'inopponibilità dell'atto costitutivo rispetto alla massa fallimentare.

Avverso la sentenza della Corte di appello catanese l'amministratore soccombente ed il coniuge propongono ricorso in cassazione. I ricorrenti deducono tra i singoli motivi d'impugnazione una specifica doglianza per omessa pronuncia da parte del giudice del merito sulle eccezioni d'inammissibilità, d'improcedibilità, di difetto di interesse e legittimazione passiva della moglie dell'amministratore della società con riguardo alla revocatoria del fondo patrimoniale. Gli stessi, inoltre, assumono come errata la dichiarazione di inopponibilità del fondo patrimoniale al fallimento da parte del giudice di appello con riferimento alla quota del coniuge dell'amministratore.

La suprema corte rigetta il ricorso e dichiara l'infondatezza dello specifico motivo illustrato. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che la corte territoriale ha esaminato espressamente il punto in questione finendo per disattenderlo e pertanto ogni vizio di omessa pronuncia al riguardo è da considerarsi insussistente.

La Corte di cassazione rileva infatti che la corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste un litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non proprietario dei beni costituiti nel fondo medesimo, in quanto beneficiario dei relativi frutti e, conseguentemente, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli scaturenti dall'accoglimento della domanda revocatoria (cfr. *ex multis* Cass. 3 agosto 2017, n. 19330).

La Corte dichiara parimenti infondato il motivo d'impugnazione anche nella parte in cui i ricorrenti hanno chiesto il dichiararsi l'inefficacia dell'azione revocatoria limitatamente alla quota di proprietà del fallito.

La sentenza in esame offre interessanti spunti di approfondimento per le questioni oggetto di questa rassegna, perché in essa rileva il rapporto tra azione revocatoria, pignoramento e comunione legale (fondo patrimoniale nel caso di specie).

La Corte di cassazione inoltre nel decidere si conforma al suo ultimo precedente sulla questione emesso a sezioni unite, ovvero la sentenza del 14 marzo 2013, n. 6575 (cfr. PILLONI, *L'espropriazione*, cit.; ACONE e LOMBARDI, *Espropriabilità dei beni della comunione legale*, cit.; G. SANTAGADA, *Espropriazione forzata dei beni*, cit.; COSTA, *Responsabilità della comunione*, cit.), contenente il principio secondo cui, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione deve avere ad oggetto il bene nella sua interezza e non per metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

In applicazione del suddetto principio, ed alla luce della natura di comunione senza quote della comunione legale, la corte nel caso di specie afferma che il pignoramento si esegue per l'intero con conseguente revocabilità dell'atto complessivo e non in quota pari alla sola metà del bene.

TRIBUNALE DI MONZA; ordinanza del 22 gennaio 2019; EST. NARDECCHIA

Esecuzione forzata – Esecuzione immobiliare – Pignoramento – Notifica – Trascrizione del pignoramento – Comunione legale tra i coniugi – Debiti personali di un solo coniuge – Esecuzione sull'intero immobile a carico del solo debitore.

La notifica e la trascrizione del pignoramento immobiliare di un bene in comunione legale devono essere effettuate nei confronti di entrambi i coniugi a pena d'improcedibilità, stante la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi. (massima non ufficiale).

Il creditore procedente pignorava nella misura della metà i beni immobili di proprietà della debitrice in regime di comunione legale e trascriveva il pignoramento nei confronti della stessa sempre per la corrispondente quota.

All'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, il creditore procedente dava tuttavia atto dell'intervenuta separazione consensuale dei coniugi in una data intermedia tra quella della notifica del pignoramento e quella della sua trascrizione, con conseguente scioglimento della comunione legale.

Il giudice dell'esecuzione rilevava l'improcedibilità del pignoramento, in ragione della sua trascrizione sulla sola quota di pertinenza del coniuge debitore, e dichiarava, pertanto, estinto il processo esecutivo immobiliare. Il giudice ordinava, inoltre, al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il creditore procedente proponeva reclamo avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione deducendo che la comunione legale dei coniugi risultasse già sciolta al momento della trascrizione del pignoramento e che pertanto si fosse instaurato il regime di comunione ordinario.

Il tribunale in composizione collegiale competente a decidere il reclamo chiarisce che il pignoramento immobiliare è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva e si compone di due momenti processuali: quello della sua notifica e quello della sua trascrizione.

Il tribunale afferma, infatti, che la notifica dell'ingiunzione *ex artt.* 492 e 555 c.p.c. segna l'inizio del processo esecutivo e produce gli effetti sostanziali e processuali, mentre la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, ponendosi come presupposto indispensabile affinché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene.

Alla luce delle distinte finalità sottese alla notifica ed alla trascrizione del pignoramento immobiliare, il tribunale rigetta il reclamo rilevando che al momento della sua notifica, dalla quale discende la pendenza del processo esecutivo, il pignoramento ha colpito una quota inesistente, stante la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi.

Orbene, secondo il tribunale, seppur lo scioglimento della comunione legale dei coniugi per intervenuta separazione dei medesimi si sia verificato anteriormente alla trascrizione del pignoramento, ciò deve considerarsi come un fatto irrilevante per la procedibilità dell'azione esecutiva.

Il provvedimento è meritevole d'interesse, perché affronta tematiche di carattere tipicamente processuale, quali le funzioni della notifica e della trascrizione del pignoramento ed i loro effetti, che rivestono un'importanza fondamentale nello studio delle singole fasi dell'espropriazione immobiliare.

Parimenti, la pronuncia si segnala perché costituisce un'applicazione del principio affermato da Cass. s.u. 14 marzo 2013, n. 6575 in materia di espropriazione dei beni della comunione dei coniugi per debiti personali di uno di essi (cfr. PILLONI, *L'espropriazione*, cit.; ACONE e LOMBARDI, *Espropriabilità dei beni della comunione legale*, cit.; G. SANTAGADA, *Espropriazione forzata dei beni*, cit.; COSTA, *Responsabilità della comunione*, cit.), in ossequio al quale la comunione legale tra i coniugi è una comunione senza quote finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale.

TRIBUNALE DI VITERBO; ordinanza del 10 ottobre 2019; EST. CRESCENTINI

Esecuzione forzata – Esecuzione immobiliare – Comunione legale tra i coniugi – Debiti personali di un solo coniuge – Esecuzione sull'intero immobile a carico del solo debitore – Improcedibilità.

L'espropriazione forzata di un bene in comunione legale dei coniugi deve essere dichiarata improcedibile, quando la procedura, seppur riguardante il bene nel suo intero, non sia stata promossa né trascritta nei confronti di ambedue i coniugi (massima non ufficiale).

Il creditore procedente ha introdotto la procedura esecutiva nel mese di maggio del 2018 nei confronti del suo debitore, pignorando un immobile acquistato da quest'ultimo nel 1999.

Nell'ambito della procedura esecutiva il custode del bene ha però accertato che il debitore esecutato ha contratto matrimonio da oltre quarant'anni e che lo stesso non ha successivamente stipulato alcuna convenzione inerente il regime patrimoniale.

In esito alla verifica svolta dal custode, pertanto, ne discende che il bene immobile pignorato è stato acquistato dal debitore in regime di comunione legale con il coniuge.

La pronuncia si segnala perché si colloca all'interno di un indirizzo giurisprudenziale consolidato rispetto al principio enunciato da Cass. s.u. 14 marzo 2013, n. 6575 in materia di espropriazione dei beni della comunione dei coniugi per debiti personali di uno di essi (cfr. PILLONI, *L'espropriazione*, cit.; ACONE e LOMBARDI, *Espropriabilità dei beni della comunione legale*, cit.; G. SANTAGADA, *Espropriazione forzata dei beni*, cit.; COSTA, *Responsabilità della comunione*, cit.).

Secondo quanto affermato dalla corte nella sua massima composizione, la comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata – a differenza della comunione ordinaria – alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale. La comunione *de qua* può conseguentemente sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge e non è disponibile da parte dei singoli coniugi.

Come richiamato dal tribunale nel provvedimento in rassegna, l'espropriazione di un bene in comunione, per debiti personali di uno solo di essi, deve avere ad oggetto il bene nella sua interezza, con scioglimento della comunione limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene o del valore di questo, in caso di assegnazione.

Nel caso in esame, il creditore procedente ha notificato e trascritto il pignoramento nei confronti di uno solo dei coniugi contrariamente al principio sopra illustrato, cosicché il tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva e la conseguente estinzione della medesima aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.

Egli avrebbe dovuto intraprendere, invero, l'espropriazione sull'intero bene facente parte della comunione legale tra il debitore ed il coniuge.